

Avv. Saverio Senese
Patrocinante in Cassazione

Studio Legale Senese

N. 26/2010 Reg. Gen.

N. 8297/03 Rgnr

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Ricorso nell'interesse
di

LUONGO Luigi
e
LUONGO Salvatore

avverso

la sentenza n. 64/12 del 25.10.2012 (dep. il 4 dicembre 2012) emessa dalla Corte di Assise di appello di Napoli, IV Sezione, nel proc.pen. n. 8297/03 Rgnr (26/2010 reg. Gen.), che decidendo su rinvio della Corte di Cassazione, ha confermato la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Napoli in data 2.02.2005, condannando Luongo Luigi e Luongo Salvatore alla pena di anni 28 di reclusione.

Difensore di fiducia: Avv. Saverio Senese

Via A. Vespucci, 9 - 80142 - Napoli - Tel. (081) 203921 Fax (081) 5535314

Email: saveriosenese@hotmail.com

Codice fiscale: SNSSVR46C02F839Z - PEC: saveriosenese@avvocatinapoli.legalmail.it

BREVE PREMESSA

La complessità della vicenda in esame, in uno alle diverse rinnovazioni dell'istruttoria dibattimentale dovute alla scoperta di prove nuove e a discarico, e soprattutto ai diversi giudizi di rinvio (ben due) operati da codesto Supremo Collegio, impongono certamente una premessa il cui fine, lungi dal richiedere in questa sede una rivalutazione del fatto, è unicamente quello di riassumere brevemente le scansioni probatorie e gli sviluppi processuali, in modo da cogliere a pieno la gravità dei vizi che si andranno a denunciare.

La mattina del 16.2.2003 verso le ore 4.30, all'interno dell'esercizio commerciale denominato "Pescheria del mare", gestito da Quagliariello Pasquale e di proprietà dei fratelli Mazzarella Ciro e Francesco, facevano irruzione due persone armate di pistola le quali iniziavano subito a sparare, senza profferire neppure una parola.

Il Quagliariello, approfittando della concitazione determinata dalla repentinità dell'azione, si rifugiava prontamente in un locale adibito ad ufficio posto in posizione sopraelevata rispetto alla pescheria e protetto da vetri blindati, sfuggendo in tal modo all'agguato.

Uno dei due aggressori, infatti, salite le scale che conducevano al gabbiotto tentava di sparare all'indirizzo del Quagliariello, ma la struttura blindata impediva la riuscita dell'azione sicché l'aggressore fuggiva insieme al complice che intanto era rimasto nel vano inferiore.

I dipendenti Manfredi Gennaro e Ciletti Filippo decedevano, mentre Russarollo veniva ferito.

Subito dopo il fatto il Quagliariello, circostanza che il testimone tenterà ostinatamente di negare in dibattimento, ma riferita dagli investigatori accorsi nell'immediatezza, cercava di allontanarsi dal posto a bordo di un'auto, venendo immediatamente bloccato da una volante della polizia che intanto era sopraggiunta sul luogo della sparatoria.

Portato in questura il Quagliariello inizialmente (s.i.t. 16.2.2003 ore 6.30, contestate alle udienze dell'11.5.04 e del 18.5.04) si limitava a riferire in ordine alla dinamica del fatto, senza nulla dichiarare in ordine alla identificazione dei killer.

Ascoltato in dibattimento, ancora una volta il testimone cercherà di negare una circostanza decisiva emersa *aliunde* nel corso del giudizio, ovvero che, nel corso della sua prima permanenza in questura, mentre si stava procedendo alla verbalizzazione, il Quagliariello occasionalmente aveva avuto modo di vedere i ricorrenti, che nel frattempo erano stati ivi condotti dagli investigatori, avendoli incontrati nei corridoi dell'ufficio mentre andava in bagno. Comunque, in quella sede il teste dichiarava agli inquirenti di non riconoscerli quali autori del fatto, circostanza che veniva anche verbalizzata.

D'altra parte, richiesto di una descrizione dei due aggressori, il testimone, rendendo una prima versione dei fatti assolutamente compatibile con la logica, oltre che con la dinamica dell'agguato, era stato in grado di fornire una sommaria descrizione solo dell'aggressore che lo aveva rincorso su per le scale ed aveva sparato al suo indirizzo (*"il giovane con il revolver aveva un berretto di lana di colore scuro, era alto 1,75 dell'età apparente di 25-30 anni, di corporatura normale con un giubbino beige tipo bomber"*), mentre dell'altro, che egli aveva potuto vedere solo *"dal vano sopraelevato"* ove si era rifugiato, ovvero dall'alto in basso, il Quagliariello dichiarava *"l'altro invece aveva sempre un berretto di lana di colore scuro ma null'altro posso dire sulle sue caratteristiche anche perché la mia attenzione è stata attratta principalmente dal suo complice che stava tentando di aprire la porta. Qualora lo vedessi di persona sarei in grado di riconoscere solo il giovane che era armato"* (sit. 16.2.2003 ore 6.50, contestate alla ud. 11.5.04).

Successivamente, però, il Quagliariello si metteva in contatto con gli inquirenti riferendo di essere in grado di riconoscere gli autori dell'agguato.

Pertanto, recatosi nel pomeriggio dello stesso giorno in questura, il Quagliariello procedeva ad una nuova attività identificativa, condotta a dir poco con modalità singolari, allorquando gli imputati, condotti fisicamente al cospetto del teste *"uno per volta, gli furono mostrati di persona nel corso dell'interrogatorio reso al P.M."* (cfr. sent. pag. 10), attività che dava questa volta esito positivo.

In dibattimento però - pure a fonte di un'unica prova, rappresentata appunto dalle ondivaghe e false dichiarazioni del Quagliariello - tanto nel corso del giudizio di primo grado, quanto nel corso del giudizio di appello, nonostante le specifiche richieste della difesa, **i giudici del fatto non ritennero necessario procedere ad una ricognizione personale degli imputati da parte del teste Quagliariello.**

Ebbene, sia il primo che il secondo giudizio di merito si concludevano con una sentenza di condanna, rispettivamente del 2.02.05 e 4.07.06, fondate sostanzialmente sulle dichiarazioni del Quagliariello.

A seguito del ricorso per cassazione proposto dalla difesa in data 16.11.06, codesto Supremo Collegio annullava la sentenza del 4.07.06 e ritenendo assorbite le ulteriori doglianze dall'accoglimento di due preliminari motivi di ricorso, stabiliva che l'esame del collaboratore – coimputato Somma Ciro dovesse essere ripetuto con le formalità di cui all'art. 197 bis c.p.p., e che il giudice di rinvio – in ragione degli esiti differenti del riconoscimento - doveva *“illustrare in base a quali elementi di fatto ha ritenuto più credibile nel caso concreto il risultato di procedure in astratto meno affidabili, rispetto a quello della ricognizione formale”* (cfr. Cass.pen., Sez. VI, n. 34675/07).

La Corte di assise di appello di Napoli, I sezione, con sentenza del 31 gennaio 2008, in riforma della sentenza del 2.2.05, **assolveva gli imputati ritenendo che il Quagliariello avendo “tenuto un comportamento equivoco, contraddittorio ed incerto, non potesse ritenersi pienamente affidabile, sia perché sono emersi specifici elementi atti a dimostrare che lo stesso ha riferito scientemente il falso.... sia perché il medesimo pur confermando di aver riconosciuto i fratelli Luongo nella fase delle indagini, ha mostrato difficoltà nel fornire l'esatta descrizione degli autori del fatto e manifestato più volte l'esigenza di osservare personalmente gli imputati al fine di reiterare in modo sicuro l'operata individuazione”** (cfr. Sent.n. 7/2008 del 31.1.08, pag. 27 - 28).

E però, su ricorso del Pg, il Supremo Collegio con sentenza del 19.1.10, annullava con rinvio la precedente sentenza assolutoria indicando il seguente principio *“la Corte, dopo una preventiva valutazione di indicatività delle dichiarazioni del Quagliariello in ordine alla individuazione degli imputati, e di ciascuno dei fatti sopra menzionati quale indizio (sia pure di portata possibilistica e non univoca) sulla base di collaudate regole di esperienza e di criteri logici e scientifici, avrebbe dovuto procedere quindi ad un esame globale e unitario di TUTTE LE CIRCOSTANZE EMERSE NEL PROCESSO, e valutare se l'eventuale e relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio potesse o meno risolversi, attraverso la loro reciproca integrazione e la composizione unitaria dei medesimi, in un complesso indiziario CON*

SIGNIFICATO DIMOSTRATIVO UNIVOCO E PREGNANTE” (cfr. sent. 201/10, pag. 9).

Orbene, la Corte di assise di appello di Napoli, IV sezione, in sede di secondo giudizio di rinvio, ha confermato la iniziale sentenza di condanna del 2.02.05 osservando che *“le dichiarazioni accusatorie rese dal Quagliariello nel giudizio di primo grado relativamente alla personale partecipazione ai fatti omicidiari in esame dei due fratelli Luongo (la cui attendibilità intrinseca assume in verità già di per se sola un sufficiente valore probatorio), si coniugano perfettamente, logicamente e univocamente con tutte le altre acquisizioni processuali.... ne a considerazioni diverse possono portare le argomentazioni difensive contenute nei motivi di appello..”* (cfr. sent. imp. pag. 30).

E però, la peculiarità del presente processo - e la “innegabile” quantità dei giudizi di rinvio ne è la prova - è rappresentata dalla circostanza che **COL TEMPO IL QUADRO INDIZIARIO, inizialmente rappresentato solo dal riconoscimento operato dal Quagliariello il 16.02.03 alle ore 16.00, e con modalità assai dubbie, già *ex se* insufficiente a fondare una pronuncia di condanna, SI È ARRICCHITO DI ULTERIORI PROVE SOPRAVVENUTE RAPPRESENTATE:**

- **dalle dichiarazioni del collaboratore Fiani Mario sentito all’udienza del 10.11.04** (cfr. all. 1), **il cui esame veniva richiesto proprio dalla difesa nel corso dell’udienza del 28.10.04, trattandosi di una prova liberatoria sopravvenuta** (*“in un altro processo in cui è accaduto che sono stati depositati dei verbali relativi alle dichiarazioni di un nuovo collaboratore di giustizia.....Il nuovo collaboratore di giustizia si chiama Fiano Mario. Da questi verbali si evince che il Fiano abbia riferito in ordine a questi fatti omicidiari di cui si occupa la Corte d’Assise in questo momento e, se le mie notizie sono esatte, sembrerebbe che abbia esclusa la responsabilità dei fratelli Luongo, assumendo che altri sono i veri colpevoli”, Chiediamo la convocazione al più presto di questo teste che avrebbe una funzione dirimente...”* cfr. ud. 28.10.04, pag. 6);
- **dalle dichiarazioni del coimputato e collaboratore di giustizia Somma Ciro** (comprese quelle contenute nel verbale di interrogatorio del 16.2.05, allegate alla memoria ex art. 121 c.p.p.) il quale sentito all’udienza del 15.01.08, confermava le

- precedenti dichiarazioni rese al Pm ribadendo ***“sono innocenti tutti e due”*** (cfr. ud. pag. 4);
- **dall'esame del noto collaboratore di giustizia Misso Giuseppe**, il quale sentito all'udienza del 10.07.12 riferiva ***“come diceva Bove Edoardo questi due ragazzi non erano stati loro effettivamente a commettere questo omicidio”*** (cfr. all. 3, pag. 5);
 - **dall'acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del Quagliariello**, avvenuta sempre su richiesta della difesa all'udienza del 2.10.12, comprovante non solo la personalità criminale della persona offesa, ma anche la tendenza ad incolpare falsamente come attestato da una condanna per il delitto di calunnia;
 - **dall'esito negativo della ricognizione personale** operata dal Quagliariello nel corso dell'udienza del 23.01.08.

Orbene, tali e tante prove, per giunta sopravvenute e TUTTE A FAVORE DEGLI ODIERNI RICORRENTI, danno certamente la misura del vacillante quadro indiziario e della incertezza, che ora più che mai connota l'intera vicenda processuale dei Luongo.

Ed infatti, è opinione di questa difesa che il materiale probatorio raccolto, in uno ai denunziati vizi della sentenza che saranno sviluppati nei due motivi di ricorso, primo fra tutti proprio la violazione del principio di diritto elaborato dal Supremo Collegio per il secondo giudizio di rinvio (Cfr. sent. 201/10), siano di tale forza da consentire un annullamento senza rinvio.

Ed infatti, ***“nel giudizio di cassazione l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata”*** (SS.UU., n. 45276, del 30.10.03 – dep.24/11/2003, Rv. 226100).

I MOTIVO _ VIOLAZIONE DELL'ART. 606 COMMA 1 LETT. E) C.P.P. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 546 COMMA 1 LETT.E), 125 COMMA 3, 192, 195 E 533 C.P.P., VIOLAZIONE DEI CRITERI LEGALI DELLA PROVA LIBERATORIA PERCHÉ LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO NEL CONDANNARE I FRATELLI LUONGO HA SVILUPPATO UNA MOTIVAZIONE CARENTE, TRASCURANDO E TRAVISANDO UNA SERIE DI PROVE A FAVORE ASSOLUTAMENTE DECISIVE AI FINI DEL DECIDERE, RAPPRESENTATE CIOÈ NON SOLO DALLE DICHIARAZIONI LIBERATORIE DEL COLLABORATORE FIANI MARIO E DEL SOMMA CIRO, MA ANCHE DA QUELLE DEL MISSE GIUSEPPE JUNIOR, ALLA LUCE DELLE QUALI ANDAVA RIVALUTATO L'INTERO QUADRO INDIZIARIO RAPPRESENTATO UNICAMENTE DAL PROPALATO ONDIVAGO, INATTENDIBILE E INTERESSATO DELLA PERSONA OFFESA - PER GIUNTA GRAVATA DA DIVERSI PRECEDENTI PENALI - QUADRO CERTAMENTE SUPERATO DALLA "ESTRANEITÀ" DEI FRATELLI LUONGO AL DUPLICE OMICIDIO, CIRCOSTANZA CONCORDEMENTE RIFERITA DAI TRE COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, E DUNQUE IDONEA A CONDURRE AD UNA SENTENZA ASSOLUTORIA, PROPRIO IN QUELL'OTTICA DI VALUTAZIONE GLOBALE RICHIESTA DAL SUPREMO COLLEGIO CON RIFERIMENTO AL SECONDO GIUDIZIO DI RINVIO _ VIOLAZIONE DELL'ART. 606 COMMA 1 LETT. C) ED E) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 195, 125 COMMA 3, 603 E 546 LETT. E) C.P.P. PERCHÉ LA CORTE PARTENOPEA NEL RITENERE LE DICHIARAZIONI DEL MISSE GIUSEPPE "INIDONEE AD INTACCARE IL SOLIDO MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO A CARICO DEI DUE IMPUTATI" E "NON COMPIUTAMENTE VERIFICABILI NEL LORO CONTENUTO" ANCHE IN ORDINE "ALL'EPOCA ED ALLE MODALITÀ DI TALI CONFIDENZE", HA FORNITO UNA MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE ATTESO CHE:

- AI SENSI DELL'ART. 195 COMMA 3 C.P.P. LE SUE DICHIARAZIONI *DE RELATO* SONO PIENAMENTE UTILIZZABILI IN RAGIONE DELLA IMPOSSIBILITÀ DI ESAMINARE LA FONTE DIRETTA (BOVE EDUARDO DECEDUTO), E SOPRATTUTTO RAPPRESENTANO NON GIÀ UN INDIZIO, MA PIUTTOSTO UNA PROVA CHE NON SOGGIACE AL CRITERIO DI CUI ALL'ART. 192 COMMA 3 C.P.P.;

- ALLORQUANDO IL DICHIARANTE ASSOLUTAMENTE DISINTERESSATO PERCHÉ ESTRANEO ALLA VICENDA IN ESAME, OLTRE CHE ESSERE UN COLLABORATORE RITENUTO PACIFICAMENTE ATTENDIBILE IN NUMEROSISSIMI PROCESSI PENALI, RIFERISCE NOTIZIE CHE COSTITUISCONO PATRIMONIO CONOSCITIVO COMUNE, NON HA BISOGNO DI RISCONTRI;

- PURE IN PRESENZA DI UNA TEMPESTIVA E SPECIFICA RICHIESTA EX ART. 603 E 195 C.P.P. AVANZATA DALLA DIFESA IL 10.07.12 E VOLTA AD ESCUTERE I COMPONENTI DELLA SCORTA DEL MISSE - IN QUANTO SOGGETTI PRESENTI AL MOMENTO DELLE CONFIDENZE RICEVUTE DAL BOVE - LA CORTE IRRAGIONEVOLMENTE NEGAVA TALE MEZZO ISTRUTTORIO, TRAVISANDO PERSINO IL PROPALATO DEL MISSE _

La impugnata sentenza merita di essere annullata perché emessa in patente violazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 e 195 c.p.p., oltre che dei principi di cui agli artt. 546 comma 1 lett. e) e 125 comma 3 c.p.p. atteso che, a fronte di un'unica prova rappresentata dalle dichiarazioni di Quagliariello Pasquale, una persona definita persino dal Supremo Collegio (in sede di secondo rinvio) come "*più che contiguo*" al clan Mazzearella, e gravato da numerosi precedenti penali,

oltre che da diversi carichi pendenti anche per i delitti p. e p. dagli artt. 73 e 74 Dpr 309/90, e aggravati dall'art. 7 L. 203/91, **ricorrono molteplici prove a favore rappresentate non solo dalle dichiarazioni chiaramente liberatorie rese dal collaboratore Fiani Mario e Somma Ciro, ma anche e soprattutto da quelle rese il 10.7.2012 in sede di rinnovazione della istruttoria dibattimentale dal collaboratore di giustizia Misso Giuseppe junior,**

TUTTE CONCORDI

NEL RITENERE LA INNOCENZA DEI FRATELLI LUONGO.

Invero, sebbene tanto il Fiani, quanto il Misso riferiscano *de relato*, per aver saputo della estraneità dei Luongo rispettivamente da Gennaro Rinaldi (capo della omonima consorteria criminosa) e Bove Eduardo (personaggio di spicco del clan Mazarella), tale circostanza non esclude che le loro dichiarazioni *de relato* possano, già da sole, rappresentare una prova – nel caso in esame a discarico - nel processo.

Sul punto, infatti, si sono espresse recentemente le SS.UU., a seguito di ordinanza di rimessione n. 21264/2012 del 23.5.12 emessa dalla Corte di Cassazione, V sez., e sollecitata tanto dal Sostituto PG Pietro Gaeta, quanto dalle difese degli imputati (n. 3607/11 Rgnr).

In data 29.11.12 le SS.UU. chiamate a risolvere una questione centrale e preliminare nei motivi di ricorso, sulla quale cioè si registravano due diversi orientamenti giurisprudenziali, ossia:

“LA POSSIBILITÀ O MENO DI REPUTARE CONFORME ALLA REGOLA DI GIUDIZIO POSTA DALL'ARTICOLO 192 COMMA 3 C.P.P., LA CHIAMATA IN REITÀ O IN CORREITÀ DE RELATO, RISCONTRATA ESCLUSIVAMENTE DA ALTRA CHIAMATA, PURE DE RELATO, ED IN ASSENZA DELLA POSSIBILITÀ DI ESCUSSIONE DELLA FONTE”,
(cfr. ord. rim. n. 21264/2012)

si è espressa in maniera affermativa, “sempre che le due chiamate abbiano autonomia genetica e siano positivamente valutate per attendibilità, specificità e convergenza” (la motivazione non è stata ancora depositata).

Orbene, la questione posta al vaglio unitario del Supremo Collegio è assolutamente identica a quella della vicenda dei Luongo, ossia se il racconto fatto da un pentito riguardo le informazioni avute non di prima mano, ma da un'altra persona, possano essere considerate una prova nel processo se suffragate solo da altre dichiarazioni 'de relato', soprattutto nei casi in cui la fonte originaria del racconto, ossia il testimone 'diretto', non è più in vita o non è più rintracciabile, come nel caso dei latitanti.

E allora, se, come ritenuto dalle SS.UU. due dichiarazioni "accusatorie" *de relato*, non verificabili per assenza del testimone diretto, possono fondare una pronuncia di condanna, **a maggior ragione, ragionando a contrario** – e sul presupposto che ai fini della sentenza di assoluzione non si richiede la prova della "innocenza", ma piuttosto la prova della "non colpevolezza" *al di là di ogni ragionevole dubbio* - **le dichiarazioni de relato e liberatorie dei collaboratori:**

- Fiani Mario (" ... e lui disse: "non vi preoccupate, paghiamo noi gli avvocati e li facciamo uscire **PERCHE' NON HANNO FATTO NIENTE** e sono cose nostre e ce la vediamo noi" " poi disse: comunque noi non vi abbiamo coinvolti. **NESSUNO DI VOI ha partecipato e quindi non avete niente da temere**", cfr. all. 1, pag. 41 e 43);
e
- Misso Giuseppe Junior ("come diceva il Bove Eduardo questi due ragazzi non erano stati loro effettivamente a commettere questo omicidio, ma bensì era stato uno della famiglia Rinaldi")... "Bove diceva che non erano stati questi due ragazzi ma erano stati **Ciro Rinaldi, o comunque persone a lui collegate strettamente**" , cfr. ud. 10.7.12, pag. 5 e 9)

dovevano condurre ad una sentenza assolutoria nella misura in cui integravano una insuperabile prova a discarico.

Invero, proprio le due condizioni indicate dalle SS.UU. il 29.11.12 sono certamente ricorrenti nella vicenda in esame (1) "autonomia genetica (id est assenza di fonte comune); 2) siano positivamente valutate per attendibilità, specificità e convergenza", atteso che:

- **il Fiani** - oltre che aver escluso la presenza dei Luongo alla riunione tenutasi proprio la sera dell'omicidio, avendo visto tutto dal terzo piano della sua abitazione - viene a conoscenza della innocenza dei fratelli Luongo, non solo prima dell'omicidio da Carmine e Patrizio Reale, ma soprattutto dopo **da Gennaro Rinaldi**, ossia il mandante del fatto omicidiario. Analogamente il Misso assume la medesima notizia da altro soggetto, ossia **Bove Edoardo**, suo intimo amico e reggente del clan Mazarella (*"Avv.: le disse che praticamente questo sopravvissuto era stato indotto a riconoscere falsamente delle persone innocenti? MISSO: Sì. Come diceva il Bove Edoardo sì, che questi due ragazzi non erano stati loro effettivamente a commettere questo omicidio, ma bensì era stato uno della famiglia Rinaldi, mi sembra Ciro Rinaldi"..... "Bove diceva che non erano stati questi due ragazzi ma erano stati Ciro Rinaldi, o comunque persone a lui collegate strettamente".... "PG: le contesto che lei ha dichiarato "ne ha parlato Bove Eduardo, spiegandomi che Mazarella Gennaro e il figlio Franco fecero testimoniare per falso una persona così ottenendo la condanna di due killer del clan Rinaldi. MISSO: ho detto sempre innocenti Ho potuto dire che erano due killer della famiglia Rinaldi ma su quell'omicidio erano innocenti" _ cfr. verb.ud. 10.7.12, pag. 5, 9, 14 - 15);*
- **l'attendibilità dei due collaboratori è sempre stata ritenuta pacificamente sussistente dalla Corte partenopea** tanto da scrivere in sentenza, con riferimento al Fiani: *"soggetto ritenuto attendibile e credibile sul punto da tutte le AG intervenute, anche in questo processo, a valutare le stesseva subito sottolineato che appare ormai non più sub iudice la positiva valutazione sulla complessiva credibilità e affidabilità soggettiva del Fiani"(cfr. sent. imp. pag. 17). Mentre, con riferimento al Misso, la sua generale affidabilità, oltre che essere ampiamente comprovata da centinaia di sentenze fondate proprio sul suo propalato, nella vicenda in esame nemmeno è mai stata posta in discussione, tanto che nulla è dato leggere in sentenza, se non la impossibilità di verificare il contenuto delle sue dichiarazioni per il decesso della fonte, ed il contrasto con la genesi delle accuse del Quagliariello (cfr. sent. imp. pag. 41);*

- **la convergenza delle dichiarazioni è indiscutibile** nella misura in cui entrambi concordano nel dichiarare la innocenza dei fratelli Luongo.

Ne consegue che, proprio alla luce della sentenza delle SS.UU. le dichiarazioni dei collaboratori, anche a prescindere da quelle di Somma Ciro, già ex se erano sufficienti a rappresentare una PROVA A DISCARICO di insuperabile valenza.

D'altronde, la giurisprudenza di legittimità anche prima della citata pronuncia osservava come *"il nostro sistema processuale non conosce il divieto processuale del 'sentito dire' (la rule against hearsay) vigente in linea di principio negli ordinamenti di common law. Più esattamente, la dichiarazione de relato non può configurarsi come semplice indizio, che necessita ex art. 192 c.p., comma 2, del concorso di altri elementi probatori, giacché essa è invece una vera e propria rappresentazione del fatto da provare, sia pure mediata dal racconto del terzo. Insomma, rappresentazione derivata, non originaria; mediata, non immediata; ma pur sempre rappresentazione e non semplice inferenza logica. In secondo luogo, non può estendersi analogicamente alla testimonianza indiretta la regola probatoria imposta dall'art. 192 c.p.p., comma 3, per le chiamate di correo, giacché diversa è la ratio legis delle due ipotesi.*

- *Per la chiamata di correo il legislatore dubita dell'attendibilità e del disinteresse di chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato.*
- *Per la testimonianza indiretta propriamente detta (quella di cui all'art. 195 c.p.p., commi 3 e 7), invece, non v'è ragione di principio per mettere in dubbio l'attendibilità del testimone de relato, il quale non è coinvolto nei fatti di reato oggetto del giudizio e si limita soltanto a rappresentare quello che ha appreso dal suo referente.*

L'unica particolarità dell'istituto è il menzionato carattere mediato che ha la rappresentazione del fatto da provare. Solo questa particolarità impone al giudice una speciale cautela nella valutazione delle risultanze probatorie" (Cass.pen., Sez. III, n. 2001, 13.11.07 – dep. 15.01.08, Rv 238849)

Vieppiù!

Tali violazioni vanno ulteriormente censurate proprio alla luce del principio di diritto che codesto Supremo Collegio, Sez. II, in data 19.1.10 ha stabilito nella vicenda in esame, osservando che: *“la Corte, dopo una preventiva valutazione di indicatività delle dichiarazioni del Quagliariello in ordine alla individuazione degli imputati, e di ciascuno dei fatti sopra menzionati quale indizio (sia pure di portata possibilistica e non univoca) sulla base di collaudate regole di esperienza e di criteri logici e scientifici, avrebbe dovuto procedere quindi ad un esame globale e unitario di TUTTE LE CIRCOSTANZE EMERSE NEL PROCESSO, e valutare se l’eventuale e relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio potesse o meno risolversi, attraverso la loro reciproca integrazione e la composizione unitaria dei medesimi, in un complesso indiziario CON SIGNIFICATO DIMOSTRATIVO UNIVOCO E PREGNANTE”* (cfr. sent. 201/10, pag. 9).

Orbene, nella sentenza impugnata è mancato proprio quell’*“ESAME GLOBALE E UNITARIO”* richiesto dalla Suprema Corte, poiché le prove a favore rappresentate:

1. non solo dalle dichiarazioni del collaboratore Fiani Mario;
2. non solo dalle dichiarazioni di Somma Ciro;
3. ma anche dalle nuove dichiarazioni di Misso Giuseppe junior intervenute come prova sopravvenuta e rese all’udienza del 10.7.12;
4. in uno ai certificati del casellario giudiziale e carichi pendenti del Quagliariello Pasquale acquisiti all’udienza del 2.10.12,

sono state di fatto trascurate e gravemente travisate.

Invero proprio le nuove prove sopravvenute ed acquisite nel secondo giudizio di rinvio, dovevano indurre la Corte Partenopea ad una radicale rivisitazione dell’intero materiale probatorio che, peraltro, già in data 31.1.08 portava la Corte di Assise di Appello di Napoli, I sez., a pronunciare una sentenza di assoluzione.

Se da una parte la prova, come ampiamente scritto dalla Corte partenopea è rappresentata dalle dichiarazioni accusatorie, o meglio dal solo riconoscimento fotografico operato dal Quagliariello (“...

tali considerazioni consentono di ritenere come alcuna incidenza abbia sull'attendibilità del teste.... il racconto non veritiero del Quagliariello concernente non il riconoscimento, bensì le fasi immediatamente successive al fatto”; cfr. sent.imp. pag. 34), e per giunta minato dall'esito negativo della ricognizione operata in dibattimento il 23.1.08, DALL'ALTRA PARTE È CERTO CHE:

- il Quagliariello, lungi dall'essere un teste oculare disinteressato era piuttosto la persona offesa;
- il Quagliariello non era una persona offesa qualunque ma, piuttosto, un soggetto strettamente “contiguo” al clan Mazzarella, come riferito dal teste Fiani (*“il proprietario di questa pescheria forniva parecchi milioni alla settimana a Vincenzo Mazzarella”*, cfr. verb.ud. 10.11.04, pag. 24), come evidenziato dal Supremo Collegio (*“... di considerare poi, non solo il contesto e la collocazione malavitosa – sia degli imputati, che DELLA PERSONA OFFESA e del teste assistito – ma anche le probabili e logicamente presumibili influenze del clan di appartenenza”*, cfr. Cass.pen., Sez.II, sent. 201/10 del 19.1.10, pag. 6), e come riconosciuto dalla Corte partenopea (*“Quagliariello era un soggetto, se non affiliato al clan Mazzarella, comunque ad esso strettamente contiguo (era socio di Mazzarella Ciro nella gestione della pescheria, di cui era anche amministratore); lo stesso era anche perfettamente al corrente del ruolo criminale della famiglia Mazzarella..”*, cfr. sent. imp. pag. 31);
- il Quagliariello **non è mai stato un collaboratore di giustizia, ma anzi dopo aver proceduto al riconoscimento dei fratelli Luongo, ha continuato a lavorare per i Mazzarella**, restando sul posto e gestendo la loro pescheria. Con la conseguenza che certamente le sue dichiarazioni andavano meglio analizzate proprio alla luce delle numerose prove a favore, acquisite anche in sede di primo e secondo giudizio di rinvio;
- **tutti i collaboratori di giustizia** (e non semplici persone offese), **sentiti a dibattimento, ossia Fiani Mario (ud. 10.11.04, all.1), Somma Ciro (ud. 15.01.08), e Misso Giuseppe (10.07.12, all.3), a prescindere dalle diverse vicende personali e dalle**

divergenze su alcuni punti del loro racconto, hanno SEMPRE affermato con forza la INNOCENZA DEI FRATELLI LUONGO, e dunque rispetto al nucleo essenziale oggetto del presente processo è stata acquisita una

**PROVA CERTA E INSUPERABILE,
rispetto alla quale la Corte partenopea ha omesso di motivare!**

D'altronde, “a seguito della riforma dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di omessa motivazione può essere dedotto solo quando il giudice di merito ha ingiustificatamente negato l'ingresso nella sua decisione ad un elemento di prova, risultante dagli atti processuali, dotato di efficacia scardinante dell'impianto motivazionale, non invece quando il giudice di merito ha dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione degli elementi di prova diversa da quella prospettata dal ricorrente. Parimenti, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione sussistono quando gli altri atti del processo, specificamente indicati nel gravame, inficiano radicalmente, dal punto di vista logico, l'intero apparato motivazionale e non invece quando sono stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito, seppure in modo diverso rispetto alla tesi prospettata” (Cass.pen. Sez. VI, n. [35964](#) del 28/09/2006 Ud. (dep. 26/10/2006) Rv. 234622.

Il censurato vizio di motivazione, infatti, si traduce poi anche in una **evidente contraddittorietà della sentenza, laddove da una parte la Corte Partenopea ha ritenuto il Fiani Mario ed il Misso Giuseppe testi assolutamente attendibili, dall'altra parte irrilevanti ed influenti rispetto alle dichiarazioni del Quagliariello, sebbene assolutamente concordi sul nucleo della prova, ossia la innocenza dei Luongo.**

Sono certamente illogiche e gravemente travisanti delle risultanze processuali le considerazioni della Corte partenopea secondo cui il Fiani, in ordine alla innocenza dei Luongo avrebbe espresso personali valutazioni (cfr. sent. pag. 21), il Misso invece, riferendo *de relato* da un soggetto deceduto, Bove Eduardo, non poteva con le sue dichiarazioni minare il “solido quadro probatorio” a carico dei due imputati, proprio perché tali dichiarazioni non erano compiutamente verificabili nel loro contenuto (cfr. sent. imp. pag. 40 – 41).

In particolare, per quanto concerne il collaboratore Fiani Mario il vizio di TRAVISAMENTO DELLA PROVA emerge *ictu oculi*

dal mero raffronto

tra la motivazione della sentenza impugnata ed il tenore letterale della testimonianza resa dal collaboratore nel corso dell'udienza del 10.11.04, ed il cui verbale, ai fini del principio dell'autosufficienza non solo viene di seguito riportato nelle parti salienti, in omaggio a quel principio secondo cui *“Rispetta il principio di autosufficienza il ricorso in cassazione che, denunciando il vizio di travisamento di una prova testimoniale, dopo aver indicato la citazione saliente della prova operata dai giudici di merito, riporti, inserendola nel corpo del ricorso, la riproduzione xerografica dello stralcio della trascrizione della testimonianza medesima, in modo da consentire l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto”* (Cass.pen. n. 25834/2012, Rv. 253017), ma viene puntualmente allegato al presente ricorso (cfr. all.1) al fine di consentire all'Ecc.mo Collegio un esame completo ed autonomo della censura dedotta.

D'altronde, è un dato assolutamente incontestato che *“la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., introdotta dalla L. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova che si realizza allorché:*

- *si introduca nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo,*
- *ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.*

(Cass. pen. Sez. II, n. 23419 del 23/05/2007 – dep. 14.06.07, Rv. 236893).

Nella sentenza avverso cui è ricorso, infatti si legge *“Il Fiani racconta in particolare (ed appare indispensabile ben sintetizzare le sue dichiarazioni sul punto, quali utilissime chiavi di lettura della vicenda tutta) di essere stato proprio lui convocato da Rinaldi Gennaro che, alla presenza dei due fratelli Luongo e di altri componenti del clan, gli aveva fatto presente che era loro intenzione ammazzare il “proprietario” della pescheria”* (cfr. sent. imp. pag. 18).

E ancora *“il Fiani rappresenterà poi all'AG il suo convincimento in ordine alla innocenza dei due fratelli Luongo..... potrà agevolmente rilevarsi che le “convinzioni” del Fiani su tale innocenza sono il frutto*

solo di sue personali valutazioni, inidonee pertanto ad intaccare la prospettazione accusatoria” (cfr. sent. imp. pag. 21).

Viceversa il collaboratore nel corso dell’udienza del 10.11.04 riferiva:

- **che erano presenti alla riunione voluta da Rinaldi Gennaro diverse persone** (*“allora, dato che in quel periodo ero l’unico ad essere fuori, gli altri componenti del clan erano tutti in galera, c’eravamo io, Esposito e Fiore; mi mandò a chiamare Gennaro Rinaldi, o lione. A casa sua c’erano tutti i fratelli, c’era tutto il clan, c’era Tattariello, tutti quanti. Poi c’era tutto il clan Rinaldi. Mi espose il fatto, mi disse che dovevamo colpire i Mazzarella, cioè il proprietario di questa pescheria ...”* ; cfr. all. 1, pag. 24), **MA NON I FRATELLI LUONGO**, come viceversa scritto in sentenza. Travisamento che pare ancor più grave ove si consideri l’inciso della Corte, ossia la “indispensabilità” di sintetizzare “bene” le dichiarazioni del collaboratore, come utile chiave di lettura della vicenda (cfr. sent. pag. 18);
- **che i due fratelli Luongo erano innocenti, non sulla base di “sue personali valutazioni” come scritto in sentenza, ma piuttosto sulla base di precise circostanze di fatto cadute sotto la sua diretta percezione** (*“lui e il fratello Luigi.... furono accusati del duplice omicidio della pescheria, ma non sono stati loro; cfr. all. 1, pag. 12; “Gennaro Rinaldi mi espose il fatto, mi disse che dovevamo colpire i Mazzarella, cioè il proprietario di questa pescheria, in quanto forniva parecchi milioni alla settimana a Vincenzo Mazzarella. Io gli dissi che non potevo prendere decisioni e che avrei dovuto rivolgermi a Carmine Reale o a Patrizio e agli altri per farglielo sapere. Presi due tre giorni di tempo e feci sapere ai Reale questo fatto qua”; cfr. all. 1, pag. 24; “Carmine disse che lui non voleva sapere niente; disse “io me ne lavo le mani” come disse la moglie. Disse “per me fanno quello che vogliono loro”, mentre invece Patrizio disse “è una faida tra i Mazzarella e i Rinaldi, però SE FANNO – e si badi bene non facciamo - il risultato ben venga”, cfr. all. 1, pag. 27; “LORO hanno insistito per una decina di giorni, venivano tutti i giorni a Pazzigno... e per forza volevano che*

*...Dice “allora dacci Salvatore, facci venire a Salvatore”. Dato che nel frattempo Salvatore era entrato a far parte nel clan Reale e noi gli davamo la settimana..”, cfr. all. 1, pag. 28; “**A ME è stato detto chiaramente ... che sono stati loro, perché poi addirittura, quando hanno arrestato Salvatore e Gigino Luongo, giustamente io ho fatto presente a Gennaro che era un problema loro. E loro – sarebbero i Rinaldi – passarono la settimana sia a Gigino sia a Salvatore**” “**io dissi che dovevano pagare loro la settimana perché stavano in galera PER COLPA LORO, perché in sostanza I RAGAZZI NON AVEVANO FATTO NIENTE. E lui disse “non vi preoccupate, paghiamo noi gli avvocati e LI FACCIAMO USCIRE PERCHE’ NON HANNO FATTO NIENTE e sono cose nostre e ce la vediamo noi..... “Poi disse: “comunque noi non vi abbiamo coinvolti. NESSUNO DI VOI HA PARTECIPATO e quindi non avete niente da temere**”, cfr. all. 1, pag. 40- 41 e 43).*

- che la “colpa” era dovuta al fatto che i fratelli Luongo, intranei al clan Reale (tanto da essere sul libro paga), erano stati arrestati per errore, atteso che il duplice omicidio era stato commesso da ALTRI, ossia dal clan Rinaldi, e che dunque il clan Reale si trovava suo malgrado nella obiettiva impossibilità di servirsi di suoi uomini proprio in ragione di un reato commesso da altri, e per il quale altri avrebbero dovuto subire la galera. Circostanza, quest’ultima, che indusse Gennaro Rinaldi a provvedere sia al pagamento della settimana, sia al pagamento degli avvocati. Sul punto, le dichiarazioni del Fiani non lasciano spazio ad alcuna diversa interpretazione atteso che riferisce: “io glielo dissi subito, dissi “guardate che da questo momento in poi, visto che io ce li ho sul libro paga, automaticamente cioè IO PAGO CHI MI SERVE, non posso pagare due persone che stanno in galera per colpa vostra. E LUI DISSE “non ti preoccupare, è un problema che ci vediamo noi”. E da allora hanno pagato loro la settimana ai Luongo, e hanno pagato anche gli avvocati” (cfr. all. 1, pag. 44).

E allora, diversamente da quanto scritto in sentenza, e peraltro oggetto di specifica censura nei motivi di appello (cfr. all.2, pag. 20 e segg), proprio le citate dichiarazioni dibattimentali del Fiani consentono:

- a. di escludere la partecipazione dei fratelli Luongo alla riunione indetta da Gennaro Rinaldi, e volta a programmare l'omicidio del proprietario della pescheria;
- b. di escludere la partecipazione dei fratelli Luongo al duplice omicidio perché, prima dell'omicidio Carmine Rinaldi e Patrizio Rinaldi fecero sapere, dal carcere, che prendevano le distanze da un fatto omicidiario che concerneva esclusivamente i Rinaldi, e soprattutto dopo l'omicidio fu proprio il mandante, ossia Gennaro Rinaldi, ad escludere espressamente qualsiasi partecipazione dei Reale, ed in particolare proprio dei malcapitati fratelli Luongo (*"paghiamo noi gli avvocati e li facciamo uscire PERCHÉ NON HANNO FATTO NIENTE"..... "comunque noi non vi abbiamo coinvolti. NESSUNO DI VOI HA PARTECIPATO ..."*, cfr. all. 1, pag. 43) .

Sul punto peraltro, mette conto considerare che allorquando Salvatore Luongo fu coinvolto in altro omicidio, quello di Gennaro Maruzzella dai Rinaldi, proprio il Fiani non solo ne veniva a conoscenza proprio da Rinaldi Gennaro ma anche direttamente dal Luongo, come da lui espressamente dichiarato all'udienza del 10.11.04 (cfr. all. 1).

In ordine al Somma Ciro, se è vero che alla iniziale collaborazione di febbraio 2005, faceva seguito nel luglio 2005 la decisione di non collaborare più, se è vero che il Somma sentito a dibattimento si avvaleva della facoltà di non rispondere, e che le sue dichiarazioni, rese cioè innanzi al Pm venivano dichiarate inutilizzabili, è pur vero che *"le disposizioni che impediscono di utilizzare le dichiarazioni rese dal soggetto che si sia avvalso poi della facoltà di non rispondere sono poste a presidio dei diritti di difesa dell'imputato, nel senso che non possono essere utilizzate per giustificare un giudizio di colpevolezza, ma di esse si può tener conto sempre a favore dell'imputato"* (Cass.pen. Sez. V, n. 14991 del 12.1.2012 – dep. 18.4.2012, Rv 252321).

MISSE GIUSEPPE

Ulteriore doglianza di “violazione del diritto alla prova” concerne le dichiarazioni rese dal Misso Giuseppe, nella misura in cui, se da una parte il 10.7.12 ne veniva ammesso l’esame, dall’altra parte tali dichiarazioni, attraverso

un percorso argomentativo illogico, contraddittorio e congetturale,

sono state ritenute “inidonee” a scalfire il “solido” materiale probatorio, rappresentato però unicamente dalle dichiarazioni ondivaghe, incerte e interessate del Quagliariello.

Nella impugnata sentenza si legge “e sono anche queste stesse ragioni (fondate sulla corretta analisi della genesi delle accuse del Quagliariello) che consentono di ritenere le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Misso Giuseppe del tutto inidonee ad intaccare il suesposto solido materiale probatorio acquisito a carico dei due imputati.... Le dichiarazioni del Misso.... non solo risultano non compiutamente verificabili nel loro contenuto (la fonte del Misso, Bove Eduardo, è come detto deceduta); e tale verifica sarebbe stata oltremodo necessaria, al fine di apprezzare la reale natura di tale notizia, attesa l’esigenza di colmare le evidenti lacune della deposizione stessa in ordine alla fonte primaria delle informazioni del Bove (fonte non riferita dal Misso e rimasta ignota), ed in ordine all’epoca ed alle modalità di tali confidenze, su cui il Misso è stato alquanto generico, non ricordandole con precisione, peraltro non è da dimenticare che, all’epoca, il Bove, prima legato ai Mazzarella, era invece “un po’ in contrasto con i Mazzarella....”; ma anche e soprattutto appaiono in evidente ed insormontabile contrasto con la genesi delle accuse del Quagliariello, ed anche in se logicamente ben poco credibili, atteso che se la volontà dei Mazzarella fosse davvero stata quella di eliminare pericolosi affiliati del clan Reale/Rinaldi, allora sarebbe stato ben più logico e coerente, una volta deciso di programmare una calunnia, accusare personaggi ai vertici del sodalizio; quanto poi alla circostanza che il Quagliariello “resto sul posto” in epoca successiva ai fatti, ebbene la stessa si spiega (piuttosto che come prova del mendacio del teste) come effetto di quella protezione del clan di riferimento (i Mazzarella) al Quagliariello medesimo” (cfr. sent. imp. pag. 41 – 42).

Sul punto si registra la violazione di tre consolidati principi di diritto legge poiché:

- *“la testimonianza cd de relato è sempre utilizzabile allorquando sia impossibile l'esame del soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia sui fatti. E addirittura, pur individuando l'art. 195 c.p.p. solo tre casi di impossibilità (per morte, infermità o irreperibilità), deve escludersi che tale elenco sia tassativo e che non possano essere individuati, nella pratica, altri casi di impossibilità oggettive, analoghi a quelli elencati dal legislatore ”* (Cass.pen., IV Sez., 12.06.03 – dep. 2.10.03, n. 37434, Rv 226036);
- *“hanno rilievo probatorio le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio criminoso di appartenenza, se sono corroborate da elementi di verifica in ordine al fatto che le notizie riferite costituiscano oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati”* (Cass.pen.. I Sez., 13.3.2009 – 10.4.09, n. 15554);
- *“a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, **invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.** (Nella fattispecie l'imputato ha dedotto, dopo averlo dedotto in appello senza ottenere alcuna risposta, che una prova rappresentativa di un certo fatto - avere un collaboratore di giustizia dichiarato che l'imputato fosse un riciclatore per conto di un dato gruppo - non esiste, perché detto collaboratore non ha mai formulato tale affermazione. La S.C., in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto che tale vizio, concernendo l'esistenza di una prova dal carattere dirimente per la decisione, rientra nel sindacato di legittimità, in quanto dà luogo ad una manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del*

provvedimento impugnato nel confronto con altro atto del processo specificamente indicato nel motivo di gravame) (Cass.pen. Sez. V, n. 39048, 25.09.07 – dep. 23.10.07, Rv. 238215).

Invero, la Corte partenopea è incorsa **in tre vistosi vizi di travisamento della prova allorquando:**

1. ha ritenuto incolmabile la lacuna della deposizione del collaboratore *“in ordine alla fonte primaria delle informazioni del Bove (fonte non riferita dal Misso e rimasta ignota)”* (sent. pag. 41), poiché, viceversa, con riferimento alla circostanza riferita (*“si diceva che questi due ragazzi erano innocenti”*, cfr.ud. 10.7.12, pag. 7), e su precisa domanda del Presidente (*“Bove le ha detto come faceva ad avere questa notizia?”*), il Misso rispondeva *“Bove era parte integrante della famiglia Mazzarella, lui e Spirito erano uno dei maggiori killer della famiglia Mazzarella..... era un reggente del clan Mazzarella”* (cfr. ud. 10.7.12, pag. 8, 13). Ne consegue che la confidenza fattagli proveniva non da un soggetto qualunque, ma da un soggetto ampiamente qualificato perché intraneo alla medesima associazione cui apparteneva il Quagliariello. D'altronde, il ragionamento operato dalla Corte partenopea pare, oltre che travisante del dato processuale, assolutamente insostenibile in punto di diritto atteso che, anche la giurisprudenza di legittimità più risalente ha ritenuto che: *“L'art. 195 del nuovo cod. proc. pen., nel prevedere che il giudice, a richiesta di parte, è tenuto a chiamare a deporre la persona alla quale ha fatto riferimento il testimone, non esclude certamente che, una volta chiamata a deporre detta persona e che questa eventualmente abbia escluso la veridicità di quanto riferito dal teste "de relato", il giudice possa valutare le due deposizioni, dando attendibilità a quella "de relato" e non a quella della persona alla quale è stato fatto riferimento”* (Cass.pen., Sez. V, n. 4794 del 11/02/1991- dep. 30/04/1991, Rv. 187554; in senso conf. Cass.pen., Sez. I, n. 39662 del 7.10.10 – dep. 10.11.10, n. 39662, Rv. 248478);
2. ha ritenuto non verificabili le dichiarazioni del Misso anche *“in ordine all'epoca ed alle modalità delle confidenze”*, poiché, viceversa, il Misso su domanda della difesa (*“si ricorda a Rimini*

chi c'era con lei come uomini del suo clan insieme a lei?"), **rispondeva in maniera precisa, indicando nome e cognome dei componenti della sua scorta** ("gli unici che facevano parte, se così vogliamo dire della mia tutela, erano sempre questi qua, **Ciro De Marino, Maurizio De Matteo, Luigi Esposito, Ciro Persico, queste erano le persone addette alla mia tutela**", cfr. ud. 10.7.2012, pag. 9);

3. ha ritenuto le dichiarazioni del Misso "*in contrasto con la genesi delle accuse del Quagliariello*" (cfr. sent.imp. pag. 41), sul presupposto che la prova fosse indiscutibilmente rappresentata dal propalato accusatorio della persona offesa, che viceversa non poteva rappresentare un punto di partenza, ma piuttosto l'esito di una valutazione complessiva delle emergenze processuali.

E allora, posto che il collaboratore indicava precisamente i testi di riferimento presenti alle confidenze del Bove (*Ciro De Marino, Maurizio De Matteo, Luigi Esposito, Ciro Persico*), la Corte partenopea anche "*d'ufficio*" avrebbe potuto disporre l'esame ai sensi degli artt. 195 comma 2 e 603 comma 2 c.p.p., e dunque colmare le lacune del Misso "*in ordine all'epoca ed alle modalità di tali confidenze*" (cfr. sent. imp. pag. 41).

Lacune che invero, ad avviso di codesta difesa, erano certamente spiegabili in ragione del tempo trascorso dai fatti (12 anni). E ciò a maggior ragione ove si consideri che la medesima Corte, proprio in relazione all'esito negativo della ricognizione effettuata dal Quagliariello il 23.1.08, osservava "*un primo elemento da tener presente in tale valutazione è il tempo in cui è stata eseguita tale ricognizione, comunque effettuata a cinque anni di distanza dai fatti (ricorda la Cassazione), a distanza cioè di un considerevole lasso di tempo rispetto al momento dell'agguato, laddove cioè il ricordo dei visi e delle fattezze fisiche degli aggressori non poteva che essere ormai sfumato nella mente e nel ricordo di chi aveva vissuto i primi drammatici momenti dell'aggressione*" (cfr. sent. imp. pag. 38).

Vi è di più!

La difesa, proprio all'esito dell'esame del Misso, chiedeva di voler citare i componenti della sua scorta, evidenziando come tale atto istruttorio, trattandosi di una prova sopravvenuta dopo il giudizio di primo

grado, avrebbe rappresentato un riscontro ulteriore alle dichiarazioni del collaboratore al fine di raggiungere il massimo dei livelli di comprensione (“... disporre la citazione delle persone che il teste oggi ascoltato ha indicato come componenti della sua scorta organica nei periodi nei quali lui incontrava il Bove, lui ha fatto dei nomi precisi Di Matteo Maurizio, Ciro Di Marino, Luigi Esposito e Ciro Persico. E poi ha parlato del fratello Zapata, Emiliano Zapata. Mi rendo conto che questo è un tentativo di approfondimento che potrebbe essere estraneo al 603.....però se è vero come è vero che poi la vostra ansia è quella di accertare la verità, e se è vero che il vostro obiettivo unico è quello di raggiungere il massimo dei livelli di comprensione del fenomeno indagato, prima di pervenire ad una decisione, io sono portato a pensare che potrebbe essere opportuno anche perché queste persone nella loro vita criminale non facevano niente da sole..... Sono portato a pensare che potremmo trovare un riscontro ulteriore alle dichiarazioni, alle notizie che il Bove ha riferito” (cfr. verb.ud. 10.7.12, pag. 23).

Viceversa, la Corte – la stessa Corte che poi, in sentenza, ha ritenuto irragionevolmente incolmabili le lacune della deposizione in ordine all’epoca ed alle modalità di tali confidenze - con ordinanza separata allegata al verbale di udienza del 10.7.12, rigettava la predetta richiesta, adducendo una **motivazione apparente ed assolutamente travisante del dato processuale**, tanto da scrivere “la richiesta di esame dei presunti componenti della scorta personale di Misso Giuseppe non può essere accolta avendo il collaboratore precisato (più volte compulsato sul punto) di non essere in grado di indicare con precisione quali di essi fossero presenti nel momento in cui ebbe a ricevere dal Bove Edoardo le confidenze in ordine alle vicende inerenti l’omicidio in esame”.

Invero se la verifica era “*oltremodo necessaria*” come scritto in sentenza (cfr. sent. pag. 41), e se la Corte ha avuto la possibilità di operarla in concreto, esercitando i suoi poteri d’ufficio o comunque su precisa richiesta della difesa ai sensi dell’art. 603 c.p.p., ordinando cioè la citazione degli uomini che componevano la scorta del Misso così da chiarire le circostanze di tempo, luogo e modalità delle confidenze del Bove, **pare poi davvero illogico e contraddittorio sostenere la impossibilità di colmare le lacune della deposizione “in ordine all’epoca ed alle modalità di tali confidenze”**.

Orbene, come codesto Supremo Collegio potrà facilmente constatare, la ordinanza del 10.7.12 e la stessa impugnata sentenza, si pongono in contrasto con le stesse dichiarazioni rese dal collaboratore Misso Giuseppe, atteso che costui, nel corso dell'udienza del 10.7.12 indicava precisamente, fornendone nome e cognome, i componenti della sua scorta, con la sola peculiarità di non essere in grado di precisare quali di essi fossero presenti (*"MISSO:lui specificava proprio questa cosa per dire che la famiglia Mazzarella era una famiglia che comunque manovrava le persone per accusare persone che loro potevano rivedere, una minaccia per il loro clan.... ; Pres: a Rimini, a Napoli, si ricorda dove? MISSO: a Rimini e a Napoli ne abbiamo parlato più volte.....si diceva che questi due ragazzi erano innocenti_ cfr. ud. 10.7.12, pag. 7; Pres: lei quando Bove le ha fatto questa confidenza non è in grado di ricordare chi fosse insieme a lei? MISSO: no, io venivo accompagnato da De Matteo, da Ciro De Marino.... non voglio dire un nome specifico che dopo posso fare confusione"*, cfr. ud. 10.7.12, pag. 8-9; *"gli unici che facevano parte, se così vogliamo dire della mia tutela, erano sempre questi qua, Ciro De Marino, Maurizio De Matteo, Luigi Esposito, Ciro Persico, queste erano le persone addette alla mia tutela"*, cfr. ud. 10.7.2012, pag. 9).

E allora, la ordinanza citata, e di conseguenza la stessa sentenza impugnata, sono certamente viziate perché travisano il contenuto delle dichiarazioni rese dal Misso, al punto da escludere la possibilità di individuare con precisione i componenti della scorta, e dunque di "verificare" il contenuto del propalato del collaboratore, laddove viceversa:

1. i componenti della scorta erano compiutamente indicati;
2. la difficoltà del Misso di indicare "quale" di essi fosse presente al momento delle confidenze (*"non voglio dire un nome specifico che dopo posso fare confusione"*) era certamente superabile con l'esame di tutti e quattro i soggetti citati (come richiesto dalla difesa nel corso dell'udienza del 10.7.12), sì da sapere direttamente da costoro se fossero stati presenti alle confidenze del Bove inerenti appunto al duplice omicidio della pescheria.

Delle due l'una, se si ritiene che la verifica fosse necessaria (*"le dichiarazioni del Misso non solo risultano non compiutamente verificabili nel contenuto; e tale verifica sarebbe stata oltremodo necessaria, attesa la esigenza di colmare le evidenti lacune..."*, cfr. sent. pag. 41), l'esame dei testi indicati dalla difesa andava necessariamente disposto, se viceversa tale

verifica fosse stata ritenuta superflua, la Corte, al fine di supportare il giudizio di inidoneità delle dichiarazioni del Misso, non poteva valorizzarne la impossibilità a verificarne compiutamente il contenuto.

Infine, il percorso logico – giuridico seguito dalla Corte pare ulteriormente viziato anche laddove si legge *“le dichiarazioni del Misso appaiono in evidente ed insormontabile contrasto con la genesi delle accuse del Quagliariello (non fu lui ad accusare subito i Luongo, come sarebbe stato logico ove ci si trovasse davvero di fronte ad un accurata predisposizione di una falsa accusa calunniosa/addirittura programmata con i Mazzarella/essendo invece stata la Pg a portare al suo cospetto i due imputati sulla base di pregresse conoscenze investigative), ed anche in se logicamente ben poco credibili, atteso che se la volontà dei Mazzarella fosse davvero stata quella di eliminare pericolosi affiliati del clan Reale/Rinaldi, allora sarebbe stato ben più logico, una volta deciso di programmare una calunnia, accusare personaggi ai vertici del sodalizio..”* (cfr. sent. imp. pag. 41).

Sul primo punto (*“contrasto con la genesi delle accuse del Quagliariello”*) si registra una

MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE

atteso che, proprio a voler, *“in ipotesi”*, condividere il ragionamento operato in precedenza dalla Corte secondo cui il Quagliariello prima si preoccupò di contattare i Mazzarella, e solo dopo fece rientro in questura per operare il riconoscimento dei fratelli Luongo (*“la parte lesa ha in realtà necessità di raggiungere e parlare con i Mazzarella, ma non vi riesce perché bloccato dall Pg.....; il Quagliariello riconosce gli autori dell’agguato, ma non lo dice perché deve preventivamente parlare con i Mazzarella.... prima doveva risolvere i suoi problemi, e questo prima scende dalla questura e poi vi torna. Quagliariello lascia allora la Questura e riesce a parlare con Mazzarella Ciro”*, cfr. sent. pag. 33 – 34), si dovrebbe giungere ad una conclusione diametralmente opposta.

In altri termini, le due circostanze, ossia l’intento calunniatore del Quagliariello ed il non aver subito indicato gli autori dell’agguato, sebbene li avesse riconosciuti, non sono in contrasto con le dichiarazioni del Misso perché, proprio dall’incontro con i Mazzarella (successivo al primo

mancato riconoscimento in questura) scaturì la decisione di accusare falsamente i fratelli Luongo.

D'altronde, il Quagliariello, proprio perché non poteva sapere che il 16.2.2003 avrebbe subito un attentato, non poteva preventivamente predisporre un'accusa calunniosa contro i Luongo.

Piuttosto, il Quagliariello – anche a voler condividere il ragionamento della Corte, trascurando lo stesso propalato della persona offesa che mai ha riferito di un incontro con i Mazzarella (*“non ho parlato con nessuno, solo con i miei figli ho parlato”*, cfr. ud. 11.5.04, pag. 36) - si sarebbe prima recato dai Mazzarella e concordato con costoro le false accuse, e poi avrebbe fatto rientro in Questura, ormai certo di cosa dire e chi accusare.

Tale prospettazione collima perfettamente col racconto del Misso (*“la famiglia Mazzarella aveva indotto a uno dei testi a mentire sugli esecutori materiali di quell'omicidio.... come diceva il Bove questi due ragazzi non erano stati loro effettivamente a commettere questo omicidio, ma bensì era stato uno della famiglia Rinaldi, mi sembra Ciro Rinaldi, non ricordo con precisione”*, ud. 10.7.12, pag. 5), rendendo così assolutamente contraddittorio il ragionamento della Corte, che prima ipotizza dandolo per certo un incontro con i Mazzarella, e poi irragionevolmente ritiene il propalato del Misso (preordinazione di false accuse) in contrasto con le accuse del Quagliariello, sol perché quest'ultime intervennero in un secondo momento.

Ulteriore contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza si ravvisa nella seconda parte del percorso motivazionale testé citato (*“se la volontà dei Mazzarella fosse davvero stata quella di eliminare pericolosi affiliati del clan Reale/Rinaldi allora sarebbe stato ben più logico, una volta deciso di programmare una calunnia, accusare personaggi di vertice del sodalizio (ad esempio Rinaldi Ciro..., cfr. sent. pag. 41 – 42), poiché se l'intento era quello di accusare falsamente - come dichiarato dal Misso - non avrebbe avuto senso accusare il “reale” autore del duplice omicidio, individuato in Rinaldi Ciro, come riferito non solo dal Misso, ma anche dal Fiani e da Somma Ciro.*

Piuttosto, proprio perché come riferito dal Misso *“la famiglia Mazzarella era una famiglia che comunque manovrava le persone per*

accusare persone che loro potevano rivedere, una minaccia per il loro clan” (ud. 10.7.12, pag. 7), è assolutamente logico – diversamente da quanto irragionevolmente sostenuto dalla Corte – che la preordinazione avesse riguardato proprio i fratelli Luongo che, in quanto killer del clan Rinaldi/Reale (come riferito dal Misso il 12.07.12 su contestazione del Pg e del Presidente, cfr. verb.ud. 10.7.12, pag. 14) rappresentavano certamente una “concreta” minaccia per il clan Mazzearella.

Infine, ulteriormente illogica è la motivazione allorquando si legge in sentenza *“quanto poi alla circostanza che il Quagliariello restò sul posto in epoca successiva ai fatti, ebbene la stessa si spiega (piuttosto che come prova del mendacio del teste) come effetto di quella protezione del clan di riferimento (i Mazzearella) al Quagliariello medesimo”* (cfr. sent. pag. 42).

Ebbene posto che, in sede di giudizio di legittimità non è possibile censurare la valutazione alternativa che il giudice di merito ha operato rispetto ad una medesima circostanza (la presenza sul posto del Quagliariello, anche successivamente ai fatti), **ciò che si censura è la palese illogicità della citata argomentazione** perché, come del resto evidenziato anche dal Misso, quale “esperto” conoscitore delle dinamiche criminali (*“anche io ho fatto il collaboratore di giustizia, non posso rimanere a Napoli perché ho accusato delle persone e c'è pericolo, però se io vengo tutelato da un clan camorristico che mi dice come mi devo comportare con le dichiarazioni, POSSO rimanere sul posto”*, cfr. verb.ud. 10.7.12, pag. 18), risponde certamente alle comuni regole di logica ed esperienza il fatto che:

- se una persona accusa i “veri colpevoli”, decide certamente di sottoporsi a programma di protezione, anche per le ripercussioni che tali accuse avranno sul clan di appartenenza;
- se viceversa, una persona decide di accusare “falsamente” degli innocenti in accordo col clan di appartenenza, diventa certamente “meritevole” di una protezione rafforzata da parte di quest'ultimo.

II MOTIVO_ VIOLAZIONE DELL'ART. 606 LETT. E) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 192, 125 COMMA 3 E E 546 COMMA 1 LETT. E) C.P.P._ MOTIVAZIONE MANIFESTAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA, PERCHÉ I GIUDICI DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO, PUR DI RECUPERARE IL PORTATO DICHIARATIVO DEL QUAGLIARIELLO, HANNO RITENUTO CHE LE FALSITÀ RIFERITE ED ACCERTATE PROPRIO IN DIBATTIMENTO, FOSSERO DOVUTE E SOPRATTUTTO FOSSERO SUPERABILI ALLA LUCE DEL CONTESTO MALAVITOSO IN CUI LA PO ERA INSERITA, LADDOVE VICEVERSA TALE DATO – PERALTRO SEMPRE VALORIZZATO DALLA DIFESA - AVREBBE DOVUTO PIUTTOSTO CRISTALLIZZARNE LA “GENETICA INAFFIDABILITÀ”, ANCHE IN RAGIONE DEI NUMEROSI PRECEDENTI PENALI E CARICHI PENDENTI PERALTRO AGGRAVATI DALL'ART. 7 L. 203/91, DELLA SCELTA DI RIMANERE “SUL POSTO” ANCHE IN EPOCA SUCCESSIVA AI FATTI, E DUNQUE DELL'ASSENZA DI UNA SCELTA “PROPRIAMENTE” COLLABORATIVA CON LA GIUSTIZIA. **TRAVISAMENTO PER OMISSIONE, E OMESSA VALUTAZIONE DELLE CENSURE DIFENSIVE** ANCHE IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO OPERATO DALLA PERSONA OFFESA ATTESO CHE, LA DESCRIZIONE FISICA DEI KILLER CHE DOVEVA RAPPRESENTARE LA PREMESSA PER UN CORRETTO RICONOSCIMENTO, E DUNQUE UN UNICUM CON QUEST'ULTIMO, NON ERA ATTENDIBILE PERCHÉ FU MODIFICATA ED INSPIEGABILMENTE ARRICCHITA NEL TEMPO, TANTO CHE CON RIFERIMENTO AL LUONGO SALVATORE IL 16.02.03 ADDIRITTURA DICHIARAVA “L'ALTRO AVEVA SEMPRE UN BERRETTO DI LANA COLORE SCURO MA NULL'ALTRO POSSO DIRVI SULLE SUE CARATTERISTICHE, ANCHE PERCHÉ LA MIA ATTENZIONE È STATA ATTRATTA PRINCIPALMENTE DAL SUO COMPLICE CHE STAVA TENTANDO DI FARMI APRIRE LA PORTA QUALORA LO VEDESSI DI PERSONA SAREI IN GRADO DI RICONOSCERE SOLO IL GIOVANE CHE ERA ARMATO DEL REVOLVER E CHE MI HA INSEGUITO”

La sentenza avverso cui è ricorso - anche a voler prescindere dalle numerose prove a favore di cui al primo motivo, rappresentate appunto dalla valutazione globale delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Fiani Mario e Misso Giuseppe, nonché da quelle rese dal coimputato Somma Ciro, **tutte coincidenti sulla**

“INNOCENZA DEI LUONGO”,

ed irragionevolmente pretermesse dalla Corte di Assise - merita comunque di essere annullata perché fondata unicamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, pure a fronte delle numerose falsità accertate proprio in dibattimento, e pacificamente riconosciute anche in sentenza.

Sul punto, l'argomentazione sviluppata dai Giudici della Corte di Assise integra pienamente il **vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà peraltro risultante proprio dal testo del provvedimento impugnato,** allorquando cioè dopo una rapida e peraltro parziale disamina delle dichiarazioni mendaci rese dal Quagliariello, si legge in sentenza “*la parte lesa, subito dopo i fatti, ha invero necessità di*

contattare i suoi più diretti referenti ai quali deve raccontare immediatamente l'accaduto, prima ancora dell'intervento delle forze dell'ordine, e ciò sia per l'enorme rilevanza criminosa del fatto in se, sia soprattutto allo scopo di ottenere dai Mazzarella una protezione per se ed in primis un aiuto per porre al sicuro i suoi figli.... E tale esigenza del Quagliariello non può che essere soddisfatta, nell'ottica di quel contesto criminoso in cui mostra di essere inserito, solo attraverso il preventivo contatto con i Mazzarella, un contatto che va ricercato, che vi è poi stato, e che però va anche strenuamente negato all'AG, e ciò in quella concorrente ottica dello stesso teste che vuole comunque ed in ogni caso mostrare di voler tenere separata la sua strada da quella dei Mazzarella medesimi, perché con loro non ha niente a che vedere, rendendosi con evidenza conto della rilevanza negativa di tale strettissima contiguità (che va ben oltre i semplici interessi di commercio). Sono queste le ragioni per cui il Quagliariello rende dichiarazioni inverosimili in ordine al tempo ed ai momenti del suo immediato allontanamento dal posto dopo l'agguato (cercando poi di spiegarle con ingiustificabili motivazioni)...." (cfr. sent. imp. pag. 30 – 33).

In buona sostanza, i giudici del fatto hanno ritenuto di poter, con riferimento alle numerose falsità riferite dalla persona offesa, individuare una spiegazione nel contesto malavitoso in cui era inserito o al quale era comunque strettamente contiguo, per poi in maniera assolutamente illogica superarle al fine di recuperare l'unico indizio emerso dal processo, ossia il riconoscimento dei due imputati.

Tale percorso motivazionale è certamente viziato perché:

- **i Giudici della Corte, valorizzano come prova “giustificativa delle falsità” una mera congettura, ossia il contatto personale tra il Quagliariello ed i Mazzarella subito dopo il duplice omicidio e prima del “vero” riconoscimento, laddove viceversa l'unica circostanza certa è rappresentata unicamente da una telefonata** (“lo stesso Mazzarella ammette di aver sentito il Quagliariello proprio quella notte, “sul telefonino, verso le sei, perché stavo in strada”, ricevendo dallo stesso la notizia che erano state amazzate due persone”, cfr. sent. imp. pag. 34). Sul punto infatti il Quagliariello ha sempre negato di essersi recato dal Mazzarella prima del secondo riconoscimento in questura (“ il Quagliariello si è giustificato dicendo di non aver

immediatamente riferito circa il riconoscimento dei due Killer, in quanto voleva “parlarne con il figlio”. Va sottolineato che questa giustificazione è sembrata strana ed ambigua non solo alla difesa, ma anche alla Corte ed infatti è stato proprio il giudice a latere a chiedere al Quagliariello insistentemente perché mai costui non avesse chiesto, già la prima volta in Questura, di mettere al riparo i figli, cosa che appariva più logica e più sicura, considerato che questi ultimi lavoravano in un'altra pescheria per giunta nella stessa zona (cfr. pag. 46 verb. ud. cit.) (cfr. mot. App. pag. 5);

- *ma soprattutto, ove mai si volesse condividere il citato ragionamento deduttivo, ossia che **il Quagliariello ebbe un preventivo contatto con i Mazzarella, proprio tale contatto e la necessità di averlo ad ogni costo,** al punto da dichiarare “**scientemente il falso riguardo al suo immediato allontanamento dal luogo del delitto, al colloquio avuto con il personale dell’ospedale, alle modalità di osservazione degli indagati presso gli uffici della questura ed ai contatti avuti successivamente con il Mazzarella...**” (cfr. sent. 7/08 del 31.1.08), **doveva indurre la Corte di assise a ritenere le sue dichiarazioni non genuine ed irrimediabilmente inquinate!***

In altri termini, **PROPRIO IL CONTESTO MALAVITOSO** tanto valorizzato in sentenza, doveva si rappresentare il punto di partenza, ma per poi ritenere, non come irragionevolmente sostenuto dalla Corte, spiegate e superate le falsità, **ma piuttosto irrimediabilmente contaminanti tutto il propalato della persona offesa.**

Ne inferisce la piena configurabilità del vizio denunziato di manifesta illogicità e contraddittorietà atteso che *“il controllo della Corte di cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purchè la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate.* Ne consegue che la doglianza

di illogicità può essere proposta quando il ragionamento non si fonda realmente su una massima di esperienza - cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi - e valorizzi piuttosto una congettura, cioè una ipotesi non fondata sullo "id quod plerumque accidit", insuscettibile di verifica empirica, od anche una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità" (Cass.pen. Sez. VI, n. 16532 del 13/02/2007 - dep. 24/04/2007, Rv. 237145).

Se si ritiene che il Quagliariello abbia sentito la necessità di rivolgersi ai Mazzarella, e non ai figli o alle Istituzioni, nella immediatezza dei fatti, è del tutto logico e altamente verosimile che proprio il contatto con il gruppo malavitoso abbia condizionato l'intera condotta del teste, ivi compreso il riconoscimento operato solo alle ore 16.00 del 16.2.03 (e non alle ore 6.50) presso gli uffici della Questura di Napoli.

D'altra parte la conferma di tale assunto, che si badi bene non è una ricostruzione alternativa dei fatti – rispetto alla quale evidentemente è inibita qualsiasi valutazione al Giudice della legittimità - **ma è la logica conseguenza della chiave di lettura suggerita** proprio dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 201/10 del 19.1.10 (cfr. pag. 7), la si rinviene:

- **nel certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti acquisiti nel corso dell'udienza del 2.10.12, dai quali emerge univocamente una personalità incline al crimine, anche in contesti di criminalità organizzata** come risulta dalla richiesta di rinvio a giudizio del 15.10.07 per i delitti p. e p. dagli artt. 73 e 74 Dpr 309/90 e art. 7 L. 203/91. **Sul punto peraltro, si registra l'ennesima illogicità della sentenza laddove si legge** *"ne a considerazioni diverse possono portare le ultime acquisizioni documentali (il certificato penale e quello dei carichi pendenti del Quagliariello), atteso che dalle stesse si ricavano solo elemento da cui si desume una personalità del teste (quale soggetto inserito in contesti criminosi) già aliunde comprovata, pacificamente ammessa ed acquisita agli atti, ma in ogni caso, inidonea ad intaccare la attendibilità delle sue originarie accuse (e tutto ciò vale anche con riferimento*

al precedente relativo ad una condanna per calunnia...)”
(cfr. sent. imp. pag. 42);

- nella condotta successiva al fatto omicidiario atteso che, come riconosciuto anche in sentenza, il Quagliariello continuò a mantenere una “stretta contiguità” con i Mazzarella tanto da restare “sul posto” anche in epoca successiva ai fatti..... come effetto di quella protezione del clan di riferimento (i Mazzarella) al Quagliariello medesimo” (cfr. sent. imp. pag. 42);
- nella circostanza che il Quagliariello, anche a distanza di molti anni dai fatti, non ha MAI voluto ne cercato protezione, condotta assolutamente in linea con la sua “ambigua” scelta di riferire solo alcuni fatti, senza mai assumere la veste di collaboratore di giustizia.

Ne consegue che la sentenza impugnata si pone in patente violazione di quei consolidati principi di diritto secondo cui:

- **“è illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato.** (In motivazione la Corte ha precisato che, in tal caso, **l'attendibilità della persona offesa deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo**) (Cass.pen., Sez. III, n. 21640 del 11.05.2010 - dep. 08/06/2010, Rv. 247644);
- **“la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva e non sussistano situazioni che inducano a**

dubitare della sua attendibilità” (Cass.pen., Sez.III, n. 22848 del 27.03.03 - dep. 23/05/2003, Rv. 225232; conf. Cass.pen. Sez. V, n. 6910 del 27/04/1999 - dep. 01/06/1999, Rv. 213613).

Vieppiù!

Ulteriore doglianza anticipata nel titolo del secondo motivo, attiene al **TRAVISAMENTO PER OMISSIONE in ordine alla descrizione fisica che il Quagliarello nel corso del tempo ha fornito**, e rispetto alla quale la difesa nei motivi di appello elaborava una specifica censura (cfr. mot. Appello, pag. 15 e segg.).

Ed invero, posto che il riconoscimento operato dalla persona offesa presenta innegabilmente **dei punti di ombra se non altro per gli alterni esiti perché:**

- il 16.02.03 alle ore 6.50 non riconosceva i killer;
- il 16.02.03 alle ore 16.00 riconosceva i killer;
- in dibattimento confermava il riconoscimento operato nella fase delle indagini;
- in data 23.01.08, in sede di ricognizione formale, non solo non riconosceva negli imputati gli autori del duplice omicidio, ma su domanda del Presidente “*lei è in grado di descrivere le persone che l’hanno aggredita*”, rispondeva seccamente “**No**” (cfr. ud. 23.1.08, pag. 4),

è certo che la **descrizione fisica**, preliminare a qualsiasi atto di riconoscimento, a prescindere dalle modalità di quest’ultimo, **doveva rappresentare un UNICUM col riconoscimento, per cui le diverse e contrastanti dichiarazioni rese dal Quagliariello, irragionevolmente omesse dalla Corte, avrebbero dovuto travolgere l’intero riconoscimento, e dunque la correttezza logico – giuridica dell’intero impianto motivazionale.**

Sul punto, infatti la difesa già nei motivi di appello osservava “*E’ opportuno sottolineare la circostanza che costui ha modificato, nel descriverle in tempi diversi, le caratteristiche fisiche degli impugnanti, aggiungendo progressivamente elementi mai riferiti prima.*

E’ scientificamente provato che una continua esposizione visiva evidentemente favorisce l’osservazione di particolari trascurati a prima

vista, così come è scientificamente provato che in situazioni di stress, di paura, di panico, le attività percettive tutte sono alterate ed in alcuni casi addirittura falsate. Ne consegue che appare logico dedurre che il Quagliariello ha evidentemente modificato le sue iniziali percezioni proprio a seguito delle molteplici esposizioni visive dei presunti Killer mostratigli nella semi-immediatezza per ben tre volte (3 esposizioni: 1 individuazione fotografica, 2 individuazioni personali) così creando, delle sovrapposizioni di immagini sempre più particolareggiate e precise tanto da convincere se stesso di una falsa verità; in caso contrario, si potrebbe ipotizzare un allineamento malevolo ai danni dei fratelli Luongo, tra il Quagliariello ed i Mazzarella.

4)A sostegno di quanto affermato appare opportuno riportare le dichiarazioni rese dal teste Quagliariello al fine di dimostrare come costui abbia gradualmente aggiunto particolari sempre più precisi ma anche diversi rispetto al momento in cui non aveva ancora mai visto gli odierni impugnanti.

Ed infatti, mentre nel primo verbale da lui sottoscritto, contestatogli all'udienza dibattimentale dell'11.5.04, prima ancora di vedere i fratelli Luongo, dichiarava:

*“Il giovane armato di revolver aveva sul capo un berretto di lana di colore scuro, era alto circa 1.75, dalla apparente età di 25/30 anni, corporatura normale. **Indossava un giubbino di colore beige modello bomber** .*

*L' altro invece aveva sempre un berretto di lana di colore scuro ma **null' altro posso dire sulle sue caratteristiche** anche perché la mia attenzione è stata attratta principalmente dal suo complice che stava tentando di aprire la porta”.*

Qualora lo vedessi di persona sarei in grado di riconoscere solo il giovane che era armato.(verb. s.i.t. del 16.2.2003 reso alle ore 6.50 a.m.), successivamente, dopo un primo “approccio visivo”, così definibile data l'ambiguità della circostanza, precisava:

*“Quello che mi ha sparato era vestito come ho già detto **con un giubbotto beige**, poi però aggiungendo numerosi ulteriori elementi, se non sbaglio vi era uno stemma, che non saprei indicare. Il giubbotto si chiudeva con una cerniera lampo, **era di tessuto tipo bomber e al suo interno era di colore blu**. Inoltre **indossava un lupetto beige** e un cappello di lana scuro.*

L' altro aveva un giubbotto e un cappello scuro. Dal cappello non fuoriuscivano i capelli”. (verb s.i.t. 16.2.2003, h 16.00); inoltre, rivedendo gli odierni appellanti ancora una volta, affermava:

“è lui(riferendosi a Luongo Luigi) è quello che mi ha sparato con la pistola a tamburo a distanza ravvicinata mentre ero all’ interno del vano blindato. Il giubbotto che indossa era quello che indossava al momento dell’agguato”.

“è lui(riferendosi a Luongo Salvatore), sono sicuro si tratta della persona che è rimasta giù che aveva la pistola semiautomatica. Il giubbotto che indossa è quello che aveva al momento dell’agguato.(verb s.i.t. 16.2.2003 ore 16.00) (cfr. pag 39-4.verb.11.5.2204).

E, però, in sede di controesame, sempre all’ udienza dell’ 11.5.2004), riferiva:

“Quello che mi ha buttato la botta aveva **un giubbino scuro** e poi aveva un giubbino beige con una cerniera con una maglia tipo lupetto, con la cerniera. La cerniera l’ho vista proprio bene.(pag 30)

RISPOSTA - Aveva un giubbino chiaro, però ora vi dico una cosa, i colori non li ricordo, chiaro o scuro, **però sotto aveva un giubbino chiaro e sopra un giubbino blu, mi sembra.**

Aveva sempre quella maglietta là, quella là a lupetto senza giubbino addosso”.

L’altro era vestito: aveva un giubbino blu, mi sembra un jeans, **l’ho riconosciuto da un paio di scarpe bianche.**

Quando li ho visti in Questura non li ho visti, però dallo specchio aveva quel lupetto addosso, però il giubbino non l’ho visto.(pag 30 esame ud. 11.5.2004).

Ed ancora, in ordine alle caratteristiche fisiche appaiono addirittura insanabili i contrasti risultanti dalle diverse descrizioni che il Quagliariello ha fornito.

Ed infatti, contrariamente a quanto dichiarato nell’immediatezza dei fatti (verb. 16.2.2003, h 6.50) momento in cui non aveva alcun motivo di riferire il falso e momento in cui anche il suo ricordo era sicuramente più vivido ha riferito:

“Il giovane armato di revolver aveva sul capo un berretto di lana di colore scuro, era alto circa 1.75, dalla apparente età di 25/30 anni, corporatura normale.

Sull’ altro..... **null’ altro posso dire sulle sue caratteristiche** anche perché la mia attenzione è stata attratta principalmente dal suo complice che stava tentando di aprire la porta”.

Successivamente modificava completamente la descrizione di colui che gli avrebbe sparato ed aggiungeva, ex novo, la descrizione, mai fornita prima, dell’ altro presunto complice.

Ed infatti, dichiarerà, probabilmente perché condizionato dai numerosi contatti visivi, riferendosi a Luongo Luigi:

“RISPOSTA – Era un pò bassino, non tarchiato

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Ci dica! Quando dice: "Un po' bassino", lei quanto è alto? RISPOSTA - Un metro e settanta.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Quando dice: "Un po' bassino", era più alto di lei, più basso di lei? Che cosa significa: "Un po' bassino"?

RISPOSTA - Era un po' più basso di me.

Età giovanile, si vedeva che era un ragazzo, sui 20 - 22 anni. Il secondo giovane era un po' più basso del primo e aveva i capelli ricci”

Tanto nonostante nel ver. del 16.2.03 h 6.50, riferendosi a quest' ultimo, aveva dichiarato:

“Dal cappello non fuoriuscivano capelli”.

Ed ancora: “INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Come era fatto questo signore?

RISPOSTA - Era un po' più basso del primo

era un po' più magro del primo, ma di poco comunque”.

Ebbene, sul punto, a pag. 14 della sentenza, si legge: “le contraddizioni che si sono volute far emergere nelle dichiarazioni di Quagliariello quanto alla descrizione dei Killer, poi sono rientrate tutte, non potendosi considerare insuperabili nella descrizione di una persona 5 cm. di altezza”. Sul punto è bene specificare che anche questa difesa ritiene che 5 cm. di differenza in ordine all' altezza sia una contraddizione superabile, ma non ritiene superabile la contraddizione relativa a quanto riferito dal Quagliariello in dibattimento. Costui, infatti, in riferimento all' altezza del Killer che gli avrebbe sparato, mentre in un primo momento ha fornito la descrizione di una persona in pratica più alta di lui(1.75 a fronte di 1.70), in un secondo momento ha riferito trattarsi di una persona più bassa e quest'ultima appare una contraddizione tutt'altro che superabile, soprattutto se la si considera unitamente alle altre contraddizioni riguardanti l'aspetto dei reali esecutori, atteso che appare evidente, da quanto sopra rappresentato, che costoro non coincidono con i fratelli Luongo e che in realtà il Quagliariello ha inizialmente descritto delle persone diverse.

*Ed infatti, anche riguardo **all'età** il Quagliariello ha riferito notizie assolutamente dissimili, dapprima facendo riferimento ad un'età apparente di 25/30 anni per poi fornire ragguagli in merito facendo riferimento ad un' età compresa tra i 20/22 anni.*

Ciò premesso, confrontando le diverse dichiarazioni, è facile dedurre che il Quagliariello ha in realtà fornito la descrizione di due persone diverse. Ed invero, ha descritto il vero Killer come persona più alta di lui, quando è stato sentito a s.i.t la prima volta in Questura, mentre ha fornito la descrizione di Luongo Luigi, quale persona più bassa di lui in dibattimento evidentemente dopo averlo visto più volte.

Assolutamente incoerente e illogica appare la testimonianza del Quagliariello in ordine alla descrizione fornita dell'altro giovane che si vuole far coincidere con Luongo Salvatore; in particolare appare incoerente in quanto il teste ha riferito, nell'immediatezza dei fatti, di non essere in grado di fornire alcuna caratteristica sul giovane che si trovava al piano inferiore, trovandosi egli stesso al piano superiore; ed appare, altresì, illogica perché indipendentemente dalle dichiarazioni rese poi in dibattimento, è fuori di dubbio che il Quagliariello non avesse effettivamente potuto vedere l'altro complice, né tanto più le scarpe che costui indossava, data la posizione nella quale lo stesso si trovava rispetto al secondo presunto killer.

La Suprema Corte in tema di deposizione della parte offesa ha stabilito che: “La deposizione della parte lesa può essere assunta, anche da sola, come prova, purché venga sottoposta ad indagine positiva circa la sua attendibilità. Ed invero, alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non si applicano le regole di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., che postulano la presenza di riscontri esterni, e tuttavia, atteso l'interesse di cui essa è portatrice, più rigorosa deve essere la valutazione ai fini del controllo di attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone ed opportuno appare il riscontro in altri elementi probatori.” — **Cass. I, sent. 8606 del 24.9.97 (ud. 11.7.97) rv. 208581.**

Da quanto fin qui evidenziato, questa difesa ritiene censurabile la sentenza nella parte in cui i primi giudici hanno ritenuto il teste Quagliariello Pasquale un teste attendibile, nè gli altri elementi probatori consentono di confutare tale assunto (cfr. mot. Appello, pag. 15 – 18).

E però, nulla si legge in sentenza, né con riferimento alle dedotte censure, e nemmeno, più in generale, con riferimento alle diverse e contrastanti descrizioni fisiche fornite dal Quagliariello, tanto che i Giudici della Corte si limitano semplicemente a valorizzare il “fattore tempo” come la ragione giustificatrice dell'esito negativo della ricognizione operata in dibattimento all'udienza del 23.1.08 (“un primo

elemento da tener presente è il tempo in cui è stata eseguita la ricognizione, comunque effettuata a cinque anni di distanza dai fatti...”, cfr. sent. pag. 38), per poi valorizzare una presunzione secondo cui “è logicamente presumibile che un successivo mutamento dei contesti e delle dinamiche criminali del luogo abbia ben potuto “INFLUIRE” sui ricordi della parte lesa..” (cfr. sent. imp. pag. 39).

E allora, codesta difesa chiede all’Ecc.Mo Supremo Collegio di voler annullare la sentenza impugnata, in ragione della sussistenza del denunciato vizio di travisamento atteso che “In virtù della previsione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall’art. 8 della L. n. 46 del 2006, costituisce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame e, pertanto, l’errore cosiddetto revocatorio che cadendo sul significante e non sul significato della prova si traduce nell’utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio (cosiddetto travisamento della prova) Cass. pen., Sez. V, n. 18542 del 21/01/2011 Ud. (dep. 11/05/2011) Rv. 250168).

CONCLUSIONI

Vorrà codesta Ecc.Ma Corte Suprema, in accoglimento del presente ricorso, annullare la denunciata sentenza senza rinvio, atteso che, dopo ben tre giudizi di merito, il terzo giudizio di rinvio non potrebbe in alcun modo colmare il vuoto probatorio che proprio le rinnovazioni dell’istruttoria dibattimentale hanno definitivamente cristallizzato.

In subordine, di Voler annullare la impugnata sentenza con rinvio per un nuovo giudizio che dia conto, con motivazione appagante ed immune da vizi logico - giuridici, dell’esame di tutto il materiale probatorio, anche di quello formato in sede di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, nonché delle puntuali censure che la difesa sviluppava nei motivi di appello del 30.4.05 e nella memoria ex art. 121 c.p.p. depositata all’udienza del 22.6.06, **facendo ricorso ai principi di diritto citati nel presente ricorso, nonché a quello statuito dal Supremo Collegio già in data 19.1.10 (sent. n. 201/10).**

AI FINI DELL'AUTOSUFFICIENZA DEL RISCORSO ex art. 606 comma 1 lett.e) c.p.p. come modificato dalla L. 46/2006, si allegano i seguenti atti del processo:

1. copia del verbale di udienza del 10.11.04;
2. copia dei motivi di appello del 30.04.05;
3. copia del verbale di udienza del 10.7.12.

Napoli, 23 gennaio 2013

Avv. Saverio Senese